Cassazione civile sez. I, 13/04/2026, n. 9334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliera

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliera Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliera

Dott. FLAMINI Martina - Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3393/2025 R.G.

proposto da:

De.Ba. oggi (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocata Cinzia Carradori con domicilio digitale (Omissis);

-ricorrente-

contro

Prefettura di Pistoia

-intimato-

avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Pistoia n. 1685/2024 depositata il 27/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1 .Il sig. De.Ba., nato in (Omissis) il (Omissis), ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Pistoia emessa il 26.6.2024 che ha rigettato l'opposizione al decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Pistoia in data 6/2/2024 ed eseguita con accompagnamento coattivo del ricorrente alla frontiera di Bologna.

2. L'espulsione era stata disposta ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. c) TUI.

3. A sostegno dell'opposizione l'odierno ricorrente allegava di vivere in Italia dal 2007 con la famiglia, di lavorare come bracciante agricolo, di avere seguito un percorso di recupero sociale e terapeutico, di avere una relazione stabile con una cittadina italiana e di non avere più legami con il paese d'origine. Il ricorrente deduceva altresì l'insussistenza dell'asserita pericolosità sociale.

4. Il Giudice pace rigettava l'opposizione ritenendo l'attualità del giudizio di pericolosità dello straniero desunta dai precedenti penali per reati contro il patrimonio, al contempo rilevando l'insussistenza di motivi ostativi all'espulsione (assenza di vincoli familiari rilevanti, motivi costituzionali/internazionali ex art. 19 TUI).

5. La cassazione della decisione assunta il 27/6/2024 è chiesta con ricorso notificato il 27/1/2025 ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

6. L'Amministrazione è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

7. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , la violazione falsa applicazione dell'art. 203 cod. pen., dell'art. 13, comma 2 , lett. c) d.lgvo 286/1998, dell'art. 1 d.lgvo 159/2011 e dell'art. 8 e 47 CEDU, in relazione all'errata valutazione della pericolosità sociale.

7.1. Lamenta il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità che impone una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, non basata solo sui precedenti penali, che il Giudice di pace ha confermato l'espulsione basandosi solo sull'esistenza di precedenti penali, senza valutarne la gravità, l'attualità e il percorso di recupero del ricorrente (affidamento in prova concluso positivamente, lavoro stabile, disintossicazione).

7.2. La censura è fondata.

7.3. Costituisce principio interpretativo costante che in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (ex multis, Cass. 23423/2022).

7.4. Ebbene nel caso di specie il Giudice di pace non risulta aver applicato tale principio avendo formulato il giudizio di persistenza della pericolosità sociale, a fronte del ritenuto esito positivo del percorso rieducativo attestato dal Tribunale di Sorveglianza, sulla scorta di un astratto criterio temporale, senza alcun riferimento normativo e senza ulteriore motivazione.

8. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., l'inosservanza e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, art. 13 comma 2 , comma 2 bis d.lg.vo 286/1998 nonché degli artt. 2,10,29,32 e 117 Cost, 8 CEDU e del principio di non refoulment nonché della Direttiva 2008/115/CE.

8.1. Il ricorrente deduce che il Giudice di pace ha violato il diritto alla vita privata e familiare, per non avere valutato la situazione personale e familiare del ricorrente (convivenza e successivo matrimonio con cittadina italiana, legami con genitori e fratello residenti in Italia, assenza di legami con il paese d'origine).

8.2. Il ricorrente richiama l'art. 8 CEDU, il principio di non-refoulement, e gli obblighi costituzionali/internazionali (artt. 2, 10, 29, 117 Cost., art. 19 TUI).

8.3. La censura è fondata.

8.4. Il provvedimento impugnato dopo avere dato atto dei principi interpretativi rilevanti per la garanzia del rispetto della vita familiare dello straniero destinatario di espulsione ma avente vincoli familiari, conclude per l'inesistenza dei motivi di inespellibilità non rilevando la "semplice convivenza con la sig.ra Ma.".

8.5. In proposito va ricordato che la Corte ha affermato che il diritto di cui all'art. 8 CEDU, da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, include nella nozione di "famiglia" non soltanto le relazioni fondate sul matrimonio ma anche gli altri "legami familiari di fatto" (Cass., sez. I, n. 35684 del 21/12/23 richiamata da ultimo in Cass., Sez. I, n. 16079 del 16/6/25).

8.6. Pertanto si impone nuovo esame dell'opposizione all'espulsione in relazione anche alla valutazione del legame familiare di fatto allegato nel più ampio contesto del prospettato radicamento sociale sul territorio nazionale.

9. Con il terzo motivo si deduce, la violazione dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. , n,3 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 13/14 D.Lgs.vo 286/1998 nonché dell'art. 111, comma 6 Cost. e violazione dell'art. 132, n.4 cod. proc. civ., per

motivazione apparente in relazione alla contestata illegittimità del divieto di reingresso stabilito dal Prefetto in cinque anni pur in assenza di motivazione sul punto.

9.1. La censura è fondata non essendo stato motivato il rigetto della censura in esame di cui pure si dà conto nella prima parte del provvedimento del Giudice di pace.

10. Con il quarto motivo si censura in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di fatti decisivi in relazione ai legami familiari. Il Giudice di pace ha omesso di considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari (convivenza con genitori e fratello dal 2007, documentazione allegata), la durata del soggiorno in Italia e l'assenza di legami con il paese d'origine, elementi decisivi ai fini della valutazione della legittimità dell'espulsione.

10.1. Anche questa censura è fondata non risultando decisiva la considerazione che il ricorrente è ormai adulto per ritenere rilevanti i suddetti legami al fine del rispetto della vita familiare come protetta dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 CEDU.

11. In definitiva il ricorso va accolto con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio all'ufficio del Giudice di pace di Pistoia in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Pistoia, in persona di diverso magistrato cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in

qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di (OMISSIS) già DE.BA. ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2026.